



DIRETTIVA N. 22/2022

PROT. N. **8379**

LI 01.04.2022

OGGETTO: Disposizioni organizzative in merito a verifica della certificazione verde COVID 19 c.d. "green pass" a partire dal 01 aprile 2022.

Preg.mi

Dipendenti comunali
Responsabili di Settore

E p.c.

Al Sindaco
Alle OO.SS.
Alle R.S.U.
Al RLS

LORO SEDI

Si informano le SS.LL che, nella G.U. n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 recante "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*".

Il provvedimento è entrato in vigore il 25/03/2022 e reca alcune novità importanti in merito al controllo ed al possesso della certificazione verde per effetto della cessazione in data 31.03.2022 dello stato di emergenza nazionale causa Covid - 19.

In esso si prevede che fino al 30/04/2022 sia possibile per tutti i lavoratori, compresi gli *over 50*, accedere ai luoghi di lavoro con il solo *Green Pass* base. Anche tale obbligo, escluse particolari categorie di lavoratori, è destinato a venir meno dal 1° maggio 2022. Per le modalità di verifica della certificazione valgono le direttive precedentemente emanate.

Ovviamente l'obbligo di *green pass* base permane anche per l'accesso dei soggetti che svolgono attività lavorativa, di formazione o di volontariato, presso le pubbliche amministrazioni (Art. 9 *quinquies* Decreto Legge 52/2021 ora modificato dall'art. 6, comma 6, del Decreto Legge 24/22).

Invece, per quanto riguarda l'accesso agli uffici pubblici dell'utenza, non è più richiesto né il *Green Pass* base né quello rafforzato in quanto l'art. 6, co. 2, lett. C, del Decreto Legge n. 24/2022 abroga il precedente art. 9 *bis*, co. 1 *bis*, Decreto Legge 52/2021 che ne aveva introdotto l'obbligo.

Si segnala che dall'1 al 30 aprile 2022 è, tuttavia, ancora obbligatorio il *Green Pass* rafforzato per accedere ai centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività che si

svolgono al chiuso, con esclusione dei centri educativi per l'infanzia (art. 7, co. 1, lett. C).

Infine, per i dispositivi di protezione si precisa che fino al 30/04/22 in tutti luoghi al chiuso (diversi da mezzi di trasporto, impianti di risalita, luoghi di intrattenimento ove vige obbligo di mascherina FFP2) è ancora fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica). Anche tale obbligo verrà meno dall'1/05/2022.

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti

f.to Il segretario comunale
Paola De Noni